



Comune
di Valdaone

Documento informatico firmato digitalmente. Il numero di protocollo e la data sono indicati in alto a sinistra (in caso di trasmissione cartacea) oppure nel testo della PEC (in caso di trasmissione elettronica).

ORDINANZA N. 41/2026 DEL 23.06.2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE

Visto l'aumento del traffico veicolare lungo la strada della Valle di Daone, denominata Via Dario Corradi, diretto alla Val di Fumo e dovuto all'apertura della stagione turistica estiva;

visto l'accordo amministrativo tra il Parco Naturale Adamello Brenta e il Comune di Valdaone (repertorio 553) per la "valorizzazione della Val di Fumo tramite la gestione del servizio mobilità Val di Daone, tratto a monte di Pracul e gestione della casa del parco in località Pracul, con validità per il solo periodo estivo (maggio – ottobre 2026)";

vista la nota del Parco Naturale Adamello Brenta giunta al prot. comunale n. 3159, in data 22 maggio 2026, con la quale l'ente stesso richiede il rilascio delle necessarie ordinanze per attuare quanto previsto con l'anzidetto accordo amministrativo;

ricordato che con ordinanza n. 36/2024 del 07 giugno 2024 del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, lungo la strada della Valle di Daone dalla località Pracul e fino al parcheggio di Pozzo Cava in prossimità del Lago di Malga Bissina, è stata disposta l'istituzione del divieto di sosta e di fermata dei veicoli a motore al di fuori delle aree autorizzate, sulla carreggiata stradale e sulle banchine ininterrottamente;

preso atto che trattasi di strada in parte di proprietà pubblica ed in parte di proprietà privata posta sia all'interno che fuori dal centro abitato destinata all'uso pubblico;

considerato che durante i periodi di maggior afflusso turistico si rilevano notevoli criticità legate all'intensificarsi del transito, sia di veicoli, sia di pedoni, e all'aumento di richiesta dei parcheggi;

considerata la comune volontà del Comune di Valdaone e del Parco naturale Adamello Brenta di regolamentare i flussi veicolari in valle di Daone e di organizzare il traffico nel medesimo luogo durante il periodo estivo, nonché di gestire un servizio di sosta in apposite aree temporanee distribuite lungo l'alta valle di Daone, ossia presso "Parcheggio Pozzo Cava" p.f. 2286/8 C.C. Daone, "Parcheggio muro diga" p.f. 2263/2 in C. C. Daone, "Parcheggi in loc. Nudole" p.f. 2242/4 in C. C. Daone;

rilevato che una delle aree di cui sopra, nello specifico circa 500 mq della p.f. 2263/2 in C.C. Daone in loc. Bissina ricade nelle proprietà di Hydro Dolomiti Energia s.r.l., alla quale è stata fatta richiesta di autorizzazione con nota in atti al protocollo comunale n. 2255 dd. 03.04.2026;

vista la risposta di Hydro Dolomiti Energia s.r.l., acquisita al protocollo dell'ente al n. 2324 dd. 08.04.2026, con cui si concede l'utilizzo per la sosta dei veicoli dell'area in loc. Bissina, alle condizioni accolte con la delibera della Giunta comunale n. 78 dd. 30.04.2026;

ritenuto, pertanto, necessario, adottare tale provvedimento, al fine di evitare di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo e garantire la pubblica sicurezza e la regolarità della circolazione veicolare e pedonale, anche creando nuovi posti auto al fine di far fronte alle esigenze stagionali;

visti gli articoli 3, 6, commi 4 e 5, lettera d), 7 e 37 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 nr. 285 e s.m. ed integrazioni “Nuovo codice della strada” ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 modificato con D.P.R. 16.09.1996 nr. 610;

visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23.12.2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;

dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 23.12.2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati e nota integrativa;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 dd. 15.01.2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, che assegna ai responsabili di servizi le risorse finanziarie, umane e strumentali per la realizzazione degli obiettivi ivi stabiliti, dando atto che ai medesimi compete l’adozione degli atti gestionali di competenza connessi alle fasi dell’entrata e della spesa;

richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 19.05.2026 con la quale è stato approvato il PIAO – Piano Integrato di attività e organizzazione per il triennio 2026-2028;

visto il decreto sindacale n. 19 di data 16.01.2026 di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi e di delega agli stessi delle funzioni per l’assunzione degli atti di natura gestionale;

dato atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti dello scrivente Responsabile né nei confronti del personale che ha preso parte all’istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;

per le motivazioni sopra indicate:

ORDINA

1. l’istituzione di una nuova area di sosta pubblica temporanea presso la p.f. 2263/2 in C.C. Daone in loc. Bissina, qui denominata “parcheggio muro diga”, prevedendo il ripristino dell’originaria destinazione d’uso dell’area a termine dell’utilizzo come parcheggio, previsto il 27 settembre 2026;
2. lungo la strada della Valle di Daone, denominata Via Dario Corradi, dalla località Nudole e fino al parcheggio di Pozzo Cava, in prossimità del Lago di Malga Bissina:
 - a) la sospensione della circolazione dei veicoli a motore una volta saturati il “parcheggio di Pozzo Cava”, il “parcheggio di muro diga” ed il “parcheggio in loc. Nudole”, nei seguenti periodi, dal 30 maggio al 02 giugno 2026, dal 6 al 7 giugno 2026, dal 13 giugno al 20 settembre 2026, dal 26 al 27 settembre 2026, e dal 3 al 4 ottobre 2026, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, fatta eccezione per i residenti nell’anzidetto tratto, i frontisti, i mezzi di servizio e di soccorso, i mezzi in uscita dalla valle e i veicoli a servizio delle persone invalide con

- capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, munite di apposito contrassegno. La chiusura al transito sarà resa nota mediante segnale mobile di divieto di transito nelle località Pracul e Nudole;
- b) la circolazione dei veicoli a motore nelle suddette date e fascia oraria sia regolata da movieri;
3. di disporre che venga apposta idonea segnaletica da parte del Parco Naturale Adamello Brenta;
4. di notificare la presente ordinanza a:
- a) società HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L, con sede a Trento (TN) in Viale Trieste n. 43, tramite il relativo indirizzo di posta elettronica certificata;
 - b) Parco Naturale Adamello Brenta, con sede amministrativa a Strembo (TN) in Via Nazionale n. 24, tramite il relativo indirizzo di posta elettronica certificata, che dovrà assumersi ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'applicazione della presente ordinanza;
5. di comunicare la presente ordinanza a:
- a) Comune di Paspardo (BS);
 - b) Comune di Saviore dell'Adamello (BS);
 - c) HYDRO DOLOMITI ENERGIA S.R.L. – CENTRALE DI CIMEGO;
 - d) Comando Stazione dei Carabinieri di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
 - e) Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo S.p.A.;
 - f) Vigili del Fuoco Volontari di Daone (TN);
 - g) Stazione Forestale di Pieve di Bono - Prezzo (TN);
 - h) Custodi Forestali;
 - i) Soccorso alpino;
 - j) Corpo di Polizia locale della Valle del Chiese;
 - k) Gestori rifugio Val di Fumo;
 - l) Albo Comunale;
6. di irrogare a chi non rispetti il presente provvedimento le sanzioni di legge;
7. di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza;
8. di revocare automaticamente la presente ordinanza in caso di anticipata conclusione delle attività del Parco Naturale Adamello Brenta dovute all'andamento turistico della stagione estiva.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. di Trento entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., decorrenti dalla data di pubblicazione.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA**

arch. jr. Stefania Zulberti

(documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).